

TI_GERICHTE 52.2003.25 vom 2. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.25

FR: TI_GERICHTE 52.2003.25 du 2 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.25 del 2 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM); che, notoriamente, l'autorità adita deve esaminare d'ufficio la tempestività di un gravame, presupposto di ricevibilità del medesimo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 11, n.1); che i termini ricorsuali, stabiliti dalla legge, sono perentori (art. 11 PAmM) e decorrono dall'intimazione della decisione impugnata, ritenuto che, in caso di mancata o irrita notificazione, iniziano a decorrere dalla conoscenza dell'atto impugnabile, nei limiti tuttavia del principio di buona fede (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n. 1); che, in concreto, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per il 2002 è stata notificata al resistente all'inizio del mese di giugno del medesimo anno sotto forma di fattura, circostanza che il resistente stesso peraltro non contesta; che la fattura, oltre a fissare il 30 giugno quale termine di pagamento, specificava che contro l'imposizione era dato reclamo al municipio entro 15 giorni dall'intimazione; che il suddetto mezzo d'impugnazione è previsto dagli art. 9 cpv. 4 LOC e 35 ROC di _____, secondo cui il municipio può delegare ai servizi dell'amministrazione comunale competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti, con successiva facoltà di reclamo all'esecutivo stesso; che il termine quindicinale per interporre reclamo è stabilito dall'art. 35 cpv. 2 ROC; che il resistente ha proposto il reclamo soltanto il 7 ottobre 2002, ossia dopo più di quattro mesi dall'emissione della fattura nonché posteriormente a due richiami di pagamento e una formale diffida, senza peraltro aver mai espresso precedentemente le proprie rimostranze; che a quel momento l'impugnativa risultava manifestamente tardiva e, di conseguenza, irricevibile; che ad analoga conclusione si giungerebbe anche ammettendo che la notificazione della decisione non fosse propriamente avvenuta all'atto della ricezione della fattura; che in effetti, considerati i mesi trascorsi e gli svariati solleciti inviati, il resistente avrebbe in ogni caso reagito intempestivamente dal profilo del principio di buona fede e dell'obbligo, che ne deriva per le parti, di assumere diligentemente le necessarie informazioni; che, pertanto, la decisione su reclamo 8 ottobre 2002 con cui il municipio conferma la controversa fattura, con succinta motivazione e senza entrare nel merito dei criteri d'imposizione, si rivela, nella sostanza, corretta; che, in effetti, l'irricevibilità del gravame, a motivo della sua tardività, convalida indirettamente il tributo, cresciuto in giudicato e pertanto insuscettibile di venir rimesso in discussione; che a torto il Consiglio di Stato non ha ravvisato preliminarmente il suddetto vizio procedurale, invero palese; che, in esito alle considerazioni che precedono, l'impugnativa presentata dal comune va quindi accolta, con il conseguente annullamento del giudizio governativo e la conferma della decisione municipale su reclamo; che la tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 208 LOC; 35 ROC di _____; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza:

E. 1.1

la decisione 8 gennaio 2003, n. 77, del Consiglio di Stato è annullata;

E. 1.2

la decisione 8 ottobre 2002 con cui il municipio di _____ conferma la tassa per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti relativa al 2002 a carico di _____ è confermata. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico del resistente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.